

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 680 - Area Generale di Coordinamento N. 17 Ormel - L.R. n. 4 del 1° febbraio 2005 - Criteri e modalità di attuazione.

omissis

PREMESSO

- che con L.R. 1 febbraio 2005, n. 40 recante "Norme regionale per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" la Regione Campania, nel rispetto degli artt. 3 e 34 della Costituzione del D.P.R. 616/77, del D.Lgs. 112/98, ha finalizzato la propria normativa e la propria attività amministrativa a sostegno del pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione;

- che tale normativa tende alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, favorendo l'attuazione di qualificanti azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro;

- che a tal fine, la citata normativa regionale, attribuisce agli Enti locali funzioni amministrative relative alle azioni previste dalla legge medesima e, segnatamente, agli interventi e ai progetti di cui all'art. 5, volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa di istruzione e formazione;

Considerato

- che ai fini di una prima attuazione della normativa regionale occorre definire, pertanto, criteri e modalità di attuazione degli interventi da parte degli Enti Locali per gli aspetti di rispettiva competenza;

- che si rende necessaria la definizione di tali criteri e modalità in tempo utile per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, già a partire dall'anno scolastico 2005/2006;

Ritenuto

- che si possano fornire delle prime indicazioni, anche concretamente operative, come dall'allegato documento (allegato sub.A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- che per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 4/05 si possa far fronte, coerentemente con quanto stabilito con la DGR n. 640 del 29 aprile 2005, con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla proposta di Bilancio regionale - E.F. 2005, approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'esame del Consiglio, facendo riferimento all'UPB n.3.10.117 - Istruzione, relativamente ai capitoli di seguito specificati:

- Cap. 4800 - Diritto allo studio - Istruzione primaria e secondaria. (Ex legge regionale 30/85) - E. 4.550.000,00;

- Cap. 4802 - Finanziamento agli Enti Locali per l'acquisto di scuola bus - E. 2.000.000,00;

nonché ai fondi statali, con destinazione vincolata, assegnati con decreti ministeriali per l'anno 2005 di cui ai capitoli di seguito specificati:

- Cap. 4820 - Fornitura libri di testo per la scuola dell'obbligo - E. 15.120.096,00;

- Cap. 4822 - Fornitura libri di testo per la scuola superiore - E. 4.562.580,00;

- Cap. 4826 - Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - E. 29.515.171,00;

- che tali risorse possano essere utilizzate in base al principio della gradualità della spesa, fino alla approvazione da parte del Consiglio Regionale della proposta di bilancio 2005;

- che le ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del diritto allo studio vadano reperite in sede di approvazione del bilancio 2005 della Regione Campania, attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio Regionale;

- che vadano, altresì reperite ulteriori risorse per gli altri interventi, con particolare riferimento all'Educazione degli Adulti, per la quale, peraltro, va istituito un apposito capitolo di bilancio;

- che vadano, infine, utilizzati, per l'attivazione di programmi e progetti di cui all'art. 5, comma 4 della citata legge regionale le risorse del FSE;

VISTA la L.R. n. 4 del 1 febbraio 2005;

VISTO il DPR n. 616/77;

VISTO il D.Lgs. n. 112/98;

Propone e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare il documento recante "Criteri e modalità di attuazione della L.R. n 4/2005" (all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di far fronte, coerentemente con quanto stabilito con la DGR n. 640 del 29 aprile 2005, agli interventi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 4/05, con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla proposta di Bilancio regionale - E.F. 2005, approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'esame del Consiglio, facendo riferimento all'UPB n.3.10.117 - Istruzione, relativamente ai capitoli di seguito specificati:

- Cap. 4800 - Diritto allo studio - Istruzione primaria e secondaria. (Ex legge regionale 30/85) - E. 4.550.000,00

- Cap. 4802 - Finanziamento agli Enti Locali per l'acquisto di scuola bus - E. 2.000.000,00;

nonché ai fondi statali, con destinazione vincolata, assegnati con decreti ministeriali per l'anno 2005 di cui ai capitoli di seguito specificati:

- Cap. 4820 - Fornitura libri di testo per la scuola dell'obbligo - E. 15.120.096,00;

- Cap. 4822 - Fornitura libri di testo per la scuola superiore - E. 4562.580,00

- Cap. 4826 - Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - E. 29.515.171,00;

- di utilizzare tali risorse in base al principio della gradualità della spesa, fino alla approvazione da parte del Consiglio Regionale della proposta di bilancio 2005;

- di reperire le ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del diritto allo studio in sede di approvazione del Bilancio 2005 della Regione Campania, attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio Regionale;

- di reperire, altresì, ulteriori risorse per gli altri interventi, con particolare riferimento all'Educazione degli Adulti, per la quale, peraltro, va istituito un apposito capitolo di bilancio;

- di utilizzare, infine, le risorse del FSE, per l'attivazione di programmi e progetti di cui all'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 4/2005;

- di dare incarico all'Assessore all'Istruzione dell'esatta esecuzione del presente atto e per ogni opportuna indicazione agli EE.LL. per gli adempimenti di loro competenza;

- di rinviare a successivi provvedimenti la concreta attuazione, con i criteri e le modalità fissati dal presente atto deliberativo, della programmazione triennale e dei piani annuali;

- di inviare, il presente atto deliberativo all'Assessore all'Istruzione, all'AGC Istruzione e Formazione, al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Entrate e Spesa del Bilancio e al Settore Istruzione, per quanto di rispettiva competenza;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



REGIONE CAMPANIA

ASSESSORATO ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO

L. R. 1 febbraio 2005, n. 4

CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Deliberazione N. 680 del 31 maggio 2005
L.R. n. 4 del 1° febbraio 2005 - Criteri e modalità di attuazione

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno 2005

INDICE

- 1. Programmazione territoriale - Attribuzioni degli Enti Locali**
- 2. Compiti della Regione - Programmazione degli interventi**
- 3. Potenziamento dell'azione educativo-formativa**
 - a) progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
 - b) percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
 - c) percorsi di educazione degli adulti;
 - d) integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche culturali, scientifiche e sportive del territorio;
 - e) innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento;
 - f) integrazione fra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione;
 - g) rimotivazione formativa di giovani e adulti;
 - h) arricchimento dell'offerta formativa .
- 4. Gli interventi complementari della Regione**
- 5. Interventi di rilevanza regionale**
- 6. Integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione dei soggetti con disabilità**
- 7. Borse di studio per merito eccezionale**
- 8. Conferenza regionale per il diritto allo studio**

1. Programmazione territoriale - Attribuzioni degli Enti Locali

1.1 Le funzioni amministrative relative agli interventi e ai progetti di cui all'art. 5 della L.R. n.4/005 sono esercitate dagli Enti Locali mediante apposita programmazione territoriale.

1.2 A tal fine le Province, d'intesa con i Comuni del territorio, istituiscono la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definiscono la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.

1.3 Le Province, sentite le Conferenze provinciali di Coordinamento approvano il programma degli interventi, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle disponibilità finanziarie, elaborato con il concorso dei Comuni e della Direzione scolastica regionale.

1.4 Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.

1.5 Le Province e i Comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi di cui al comma 3. dell'art. 5 della L.R. n.4/05 e delle relative risorse attribuite dal Piano di riparto regionale di cui al comma 4. dell'art. 7, della L. R 4/05, assicurandone il monitoraggio ed il controllo.

1.6 Le Province ed i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi delle attribuzioni loro assegnate dal D.lgs. 112/98, concorrono nell'ambito del comitato di Coordinamento regionale per l'attuazione delle deleghe, istituito con D.G.R.n.5486 del 15/11/2002, all'elaborazione delle linee programmatiche relative ai progetti di cui al comma 4. dell'art. 5 della LR. 4/05.

1.7 Le Province ed i Comuni provvedono all'analisi dei fabbisogni educativi e formativi, individuando la domanda di formazione espressa dal territorio, anche attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

1.8 Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale concernente l'analisi di cui al comma precedente al fine della predisposizione delle linee di programmazione triennale regionale di cui all'art. 7 della L.R. 4/05.

1.9 Le Province e i Comuni effettuano il monitoraggio degli interventi di rispettiva competenza sulla base di apposite schede di rilevazione predisposte dall'Assessorato regionale all'Istruzione, ai fini dell'implementazione del Sistema SIREF - Sistema Informativo Regionale per l'Educazione e la Formazione, istituito con DGR n. 1766 del 3 maggio 2002.

1.10 Le Province trasmettono, altresì, alla Regione una relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, corredata di una relazione rendicontativa sull'utilizzo dei fondi regionali.

1.11 Le Province svolgono il ruolo di coordinamento generale e di programmazione delle risorse regionali attribuite per la realizzazione degli interventi con il concorso dei comuni e delle scuole del territorio di riferimento. A tal fine le Province concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di uniformità di trattamento e delle pari opportunità per i destinatari del diritto allo studio.

2 Compiti della Regione - Programmazione degli interventi

2.1 La Regione approva gli indirizzi triennali per la realizzazione degli interventi e dei progetti di cui alla L.R. n.4/2005 tenendo conto anche dell'analisi dei fabbisogni educativi e formativi predisposta dalle Province e dai Comuni.

2.2 La Regione approva altresì il Piano annuale di riparto tra le Province delle risorse finanziarie messe a disposizione con legge regionale di bilancio, con l'eccezione dei trasferimenti dello stato in materia di diritto allo studio, che in forza della normativa statale di riferimento sono assegnati dalla Regione direttamente ai Comuni.

2.3 L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. n. 4/05 tiene conto:

- a) in riferimento ai servizi di mensa, di trasporto e facilitazioni di viaggio e ai servizi residenziali, della popolazione scolastica frequentante ciascuna provincia e del reddito medio pro-capite per provincia
- b) in riferimento al sostegno e ai mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom, del numero degli studenti immigrati presenti in ciascuna provincia.
- c) in riferimento alla carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali, della popolazione scolastica in condizioni di disagio economico, frequentante ciascuna provincia.

2.4 La Regione approva i Piani annuali di riparto per l'attribuzione delle risorse ai Comuni per la realizzazione degli interventi finanziati con fondi statali. A tal fine tiene conto:

- a) in riferimento alla concessione di contributi per la fornitura dei libri di testo e delle borse di studio, del numero di alunni in condizioni di disagio economico, determinate facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, delle indicazioni della normativa statale di riferimento, nonché del degrado socio-economico dei singoli comuni

2.5 Il Piano annuale di riparto tra le Province prevede l'attribuzione a queste ultime di contributi finalizzati al sostegno degli interventi destinati all'integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti con disabilità, tenuto conto anche della programmazione realizzata a tal fine dalle Province nell'ambito degli Accordi di Programma.

3. Potenziamento dell'azione educativo-formativa

3.1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti Locali intervengono mediante:

- i) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
- j) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
- k) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti;
- l) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche culturali, scientifiche e sportive del territorio;
- m) l'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento;
- n) l'integrazione fra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione;
- o) la rimotivazione formativa di giovani e adulti;
- p) l'arricchimento dell'offerta formativa .

3.2 I progetti di cui al comma precedente vengono realizzati in raccordo e integrazione con gli interventi finanziati con risorse comunitarie nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali e del Programma Operativo Regionale.

a) Promozione del successo scolastico e formativo

1 . La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, sostenendone l'azione per il pieno esercizio dell'autonomia mediante lo sviluppo di una progettualità volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee.

2. Per il miglior conseguimento delle finalità di cui al punto precedente, la Regione e gli Enti Locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome.

3. La Regione e gli Enti Locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

- a) la realizzazione di integrazioni curriculari ed extra - curriculari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;
- b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
- c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;

4. La Regione adegua la programmazione dell'offerta formativa alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, anche con riferimento alle risultanze delle analisi territoriali prodotte dalle Province.

b) L'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale

1. Nelle more della definizione del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, gli interventi regionali a sostegno dei percorsi integrati sono finalizzati all'attuazione dell'offerta sperimentale di cui all'Accordo 19 giugno 2003.

2. Tale integrazione si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse.

3. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione.

4. La Regione, anche sulla base delle analisi dei fabbisogni educativi e formativi del territorio prodotte dalle Province, elabora linee di indirizzo relative alle tipologie dei percorsi integrati, definisce i requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali e stabilisce i criteri per l'attuazione degli interventi da parte delle Province.

5. Le Province, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dalla Regione, definiscono la programmazione degli interventi e provvedono, tramite procedure ad evidenza pubblica, alla selezione dei progetti da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità , di mutuo riconoscimento.

c) Apprendimento per tutta la vita

1. La Regione e gli Enti Locali sostengono progetti finalizzati a promuovere apprendimento per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.

3. L'educazione degli adulti tende a favorire:

- a) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- b) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- c) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
- d) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;

4. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione Campania procede all'attivazione degli interventi finalizzati alla costruzione del modello Eda ed alla definizione delle reciprocità tra lo stesso e le varie parti del Sistema Istruzione e formazione (Centri per l'impiego, accreditamento sedi formative, Istituzioni scolastiche...).

5. A tal fine, all'interno degli Ambiti Territoriali, individuati con Delibera n.387 del 5/3/04, procede all'integrazione delle varie opportunità formative, formali, non formali ed informali che incidono nel campo dell'educazione degli adulti anche attraverso la ripianificazione dei Centri Territoriali permanenti.

6. La Regione Campania, attraverso il Comitato Regionale Eda, istituisce le Conferenze Provinciali per l'individuazione dei Comitati locali e per l'attivazione delle procedure per la costruzione della rete:

- a) Eda nel sistema scolastico;
- b) Eda nella formazione professionale;
- c) Eda non formale.

d) La promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche culturali, scientifiche e sportive del territorio

1. Ai fini della qualificazione degli interventi del diritto allo studio in favore degli alunni del sistema educativo di istruzione e formazione, le Province e i Comuni perseguono l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche culturali, scientifiche e sportive del territorio mediante l'attuazione di una strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a livello locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per ottimizzare energie, progettualità e risorse, attraverso la costruzione di una comunità a rete.

e) L'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento

1. La Regione, anche ai fini della prevenzione della dispersione scolastica e formativa incentiva la fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali.

2. La Regione e le Province, in base all'analisi di contesto socio-economico-culturale del territorio di cui al punto 1.7, provvedono, tramite procedure ad evidenza pubblica, alla scelta di progetti educativi che si avvalgono della strumentazione tecnologicamente avanzata.

f) L'integrazione fra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione

1. Le Province e i Comuni perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.

2. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, le Province e i Comuni promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.

g) La rimotivazione formativa di giovani e adulti

1. La Regione e gli Enti Locali, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti educativo-formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

2. La funzione di orientamento si esplica:

- a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
- b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.

3. La Regione e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.

h) Arricchimento dell'offerta formativa

1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti Locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

- a) l'estensione di una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi internazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi, alla predisposizione di materiali didattici e documentali, alla formazione dei docenti;
- b) l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, ai diritti umani, all'intercultura.

4 Gli interventi complementari della Regione

4.1 La Regione integra gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 4/05 con propri interventi complementari. Essi riguardano :

- a) la stipula di assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva promossa dalle istituzioni scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività e ritorno;
- b) l'acquisto di scuolabus da parte dei Comuni, assegnando loro contributi, con una programmazione di respiro triennale e sulla base di apposite graduatorie che tengano conto delle quote altimetriche, della popolazione scolastica frequentante e della incidenza percentuale della popolazione scolastica dell'obbligo rapportata all'estensione territoriale;
- c) l'erogazione di contributi straordinari ai Comuni che ne fanno richiesta per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal sopravvenire di esigenze di carattere eccezionale e straordinario che impediscono il pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti.

4.2 Gli interventi complementari della Regione di cui ai punti b) e c) vengono disciplinati annualmente con appositi atti di Giunta Regionale e le relative risorse vengono individuate con il Piano annuale di riparto adottato dalla Giunta Regionale nell'ambito della Programmazione triennale.

5 Interventi di rilevanza regionale

5.1. La Regione promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse ai fini del pieno esercizio del diritto allo studio e alla formazione.

5.2. Nell'ambito di tale attività, la Regione promuove altresì studi per la qualificazione del sistema formativo mediante l'innovazione didattica e tecnologica, realizzando collaborazioni con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali.

5.3. La Regione cura la raccolta, l'elaborazione e la gestione di dati necessari alla programmazione, alla verifica ed alla valutazione degli interventi disciplinati dalla L.R. n.4/2005, avvalendosi del SIREF - Sistema Informativo Regionale per l' Educazione e la Formazione, istituito con D. G.R. n.1766 del 3 maggio 2002.

6. Integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione dei soggetti con disabilità

6.1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

6.2. Le Province promuovono la stipula di Accordi di programma, fra Enti locali, CSA e ASL, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati, per l'attivazione di interventi finalizzati ad una migliore fruizione dei servizi scolastici e formativi.

7 Borse di studio per merito eccezionale

7.1. Al fine di consentire il raggiungimento dei più alti gradi degli studi, la Regione attribuisce ogni anno 100 borse di studio del valore di € 2.500,00 ciascuna agli studenti residenti che frequentano i percorsi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che appartengono a specifiche categorie e che abbiano conseguito risultati eccezionali nell'anno scolastico immediatamente precedente.

7.2. La Regione provvede, tramite procedure ad evidenza pubblica, all'individuazione delle studentesse e degli studenti meritevoli di tale provvidenza.

7.3. Gli studenti destinatari sono individuati fra le categorie di seguito specificate, secondo le percentuali indicate:

- 50% agli studenti residenti nelle periferie urbane di Comuni con popolazione superiore ai 40mila abitanti di cui alla DGR 4855 del 12/10/2001;
- 25% agli studenti appartenenti a famiglie vittime della criminalità organizzata;
- 25% agli studenti immigrati.

8 Conferenza regionale per il diritto allo studio

8.1. La Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 10 della L.R. 4/2005, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il diritto allo studio, è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato;
- b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- c) dieci Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
- d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- e) venti rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di quattro per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative;
- g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
- i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale;
- l) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
- m) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
- n) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.;
- o) quattro rappresentanti delle realtà culturali assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio regionale.

8.2. Il Presidente della Conferenza è Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato;

8.3. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del diritto allo studio finalizzati al sostegno del sistema educativo e formativo e di verifica dei relativi esiti.

8.4. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno.